

## PROBATION

Giovanni Cellini

**Definizione** Ispirata alle concezioni utilitaristiche della pena e all'ideale riabilitativo, la (o il) probation (p.) si colloca nell'ambito delle alternative al carcere. Più precisamente, dal punto di vista giuridico, la p. appartiene alla categoria delle «misure di libertà assistita in prova, nelle quali l'onere è costituito da specifiche regole di comportamento e il reo è affiancato da elementi esterni di sostegno» (Fassone, 1990, p. 784). Idea di fondo della p. è quella di sostituire – nei casi di pene relativamente brevi e secondo altre condizioni di legge – la pena detentiva con una prova all'esterno del carcere, durante la quale la persona si impegna in un percorso di recupero sociale. Qualora il periodo della prova abbia esito positivo, la pena viene estinta; in caso di esito negativo, vi è la revoca del beneficio e dunque il ripristino della pena già sospesa. Per la giustizia minorile italiana la p., chiamata “messa alla prova”, si applica nei confronti degli imputati minorenni ancor prima che venga emesso il giudizio; se la prova dà buon esito, il reato si considera estinto. La messa alla prova è stata recentemente istituita anche per i maggiorenni.

**Cenni storici** La p. si è diffusa progressivamente, con l'ampliarsi dell'interventismo dello Stato; sviluppatasi dalla fine dell'Ottocento a partire dai paesi a *common law* di diritto anglosassone, è stata attuata nei paesi democratici occidentali in tempi storici diversi e con differenti modalità. La prima legge sulla p. in Europa viene emanata in Inghilterra nel 1879. Nel XX secolo la misura è stata introdotta in altri paesi europei; dopo il 1950 essa «assume maggiore rilevanza sotto il profilo culturale, promozionale e operativo» (Breda, Coppola, Sabattini, 1999, p. 50). In Italia, il modello di p. trova la sua prima formalizzazione in legge nel 1975, con l'approvazione dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354); questo prevede fra l'altro, per i maggiorenni condannati in via definitiva, l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione [► **Servizio sociale per adulti in ambito penitenziario**].

Il servizio sociale professionale è inserito storicamente nella p. Il contesto italiano si differenzia da altre realtà, in particolare Gran Bretagna e Stati Uniti, dove il servizio sociale in ambito penale-penitenziario ha avuto un ruolo importante, ma in cui la prospettiva di *social work* nella p. – con l'attenzione ai temi dell'esclusione sociale – è stata negli anni profondamente ridefinita e ridimensionata (Smith, Stewart, 1997; Gumz, 2004). In Gran Bretagna, già dalla fine del XX secolo, sono state introdotte modifiche al *probation service*, trasformandolo da un'agenzia di *social work* a un servizio di *criminal justice*; in particolare, è stato abolito il *diploma in social work* come requisito per la qualifica di *probation officer*. Ecco perché in letteratura si esplicitano istanze di un'identità di *social work* nella p. (Buchanan, Millar, 1997) e interrogativi sulla fine del *social work* nella p. (Bhui, 2001).

**Aspetti generali e descrizione** Un elemento strutturale comune alle diverse forme di p. è «la previa indagine compiuta per verificare l'idoneità del soggetto alla misura» (Fassone, 1990, p. 788); il ruolo del servizio sociale nell'indagine (o inchiesta) sociale [► **Inchiesta sociale**] è fondamentale. Le modalità di applicazione e le tecniche di p., nei diversi paesi, hanno un denominatore comune rappresentato dai seguenti fattori: la sospensione del processo di punizione in un certo stadio dello stesso; l'affiancamento

alla persona di soggetti che hanno una funzione di sostegno durante il periodo di prova; l'imposizione alla persona di restrizioni e obblighi (più tenui rispetto a quelli della detenzione in carcere) con la finalità del suo reinserimento sociale (ivi, p. 784).

Per quanto riguarda il primo dei fattori suddetti, si può schematicamente distinguere la cosiddetta p. processuale, cioè quella che viene applicata nel corso del processo penale (e dunque prima di una condanna definitiva), dalla p. come forma di esecuzione alternativa a una pena detentiva in carcere. In Italia, la prima applicazione del modello processuale avviene nel settore minorile, con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che istituisce la messa alla prova per l'imputato minorenni [► **Servizio sociale e giustizia minorile**]. Recentemente la messa alla prova è stata introdotta anche nel settore degli adulti, con la legge 28 aprile 2014, n. 67. L'istituzione della p. come forma di esecuzione alternativa a una pena detentiva in carcere avviene, nel settore degli adulti, con il già citato ordinamento penitenziario del 1975; va evidenziato, tuttavia, che il potenziamento dell'affidamento in prova al servizio sociale avverrà in anni più recenti, a seguito di provvedimenti di legge che hanno esteso l'applicabilità di tale misura (in particolare la legge 10 ottobre 1986, n. 663 – cosiddetta “legge Gozzini” – e la legge 27 maggio 1998, n. 165 – “legge Simeone-Saraceni”).

La funzione di sostegno durante la p., affiancata a compiti di controllo (Cellini, 2013), viene affidata, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana, al servizio sociale. Nel settore degli adulti, l'ordinamento penitenziario prevede che l'affidamento in prova al servizio sociale (disciplinato dall'art. 47 della legge 354/1975) venga seguito da strutture territoriali del ministero della Giustizia, cioè gli Uffici locali di esecuzione penale esterna (UEPE) – già denominati, fino al 2005, Centri di servizio sociale adulti (CSSA) –, all'interno dei quali la figura dell'assistente sociale è centrale. Agli UEPE sono attribuiti inoltre, con la suddetta legge 67/2014, i compiti relativi alla gestione della messa alla prova per i maggiorenni. Nel settore minorile, invece, le funzioni di aiuto e controllo relative alla messa alla prova (disciplinata dall'art. 28 del D.P.R. 448/1988) vengono svolte dagli assistenti sociali operanti negli Uffici di servizio sociale per minorenni (USSM), anch'essi strutture territoriali del ministero della Giustizia (Mastropasqua, Mordegli, 2011).

Rispetto all'imposizione di restrizioni e obblighi, i provvedimenti applicativi della p., emessi da giudici (appartenenti ai Tribunali/Tribunali per i minorenni nel caso della p. processuale; oppure ai Tribunali di sorveglianza, nel caso della p. come forma di esecuzione alternativa a una pena detentiva in carcere), prevedono determinate prescrizioni per la persona. La loro gamma è varia e articolata nelle diverse legislazioni. Tra le molte si ricordano: prescrizioni relative alla permanenza in un domicilio (e sugli orari in cui rientrarvi); necessità di essere autorizzati dall'autorità giudiziaria per gli spostamenti su un determinato territorio; divieti di frequentare determinate persone o luoghi; prescrizioni di tipo riparatorio, come il risarcimento alla vittima o attività a beneficio della collettività presso istituzioni pubbliche, del privato sociale, del volontariato; frequentazione di attività formative o di istruzione o professionalizzazione.

**Dibattito attuale e prospettive** Immediatamente successivo alla recente istituzione in Italia della messa alla prova per gli adulti è l'avvio di un processo di riorganizzazione del ministero della Giustizia, che riguarda direttamente il servizio sociale. Nel luglio 2015, infatti, è entrato in vigore il nuovo regolamento di organizzazione del ministero della Giustizia (con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84). Esso introduce

importanti cambiamenti sia per gli UEPE sia per gli USSM, prevedendo che tali uffici non afferiscano più distintamente gli uni al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e gli altri al Dipartimento della Giustizia minorile, bensì tutti al neoistituito Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ciò implica per il servizio sociale in ambito penale, sia per i minorenni sia per gli adulti, l'avvio di un processo di cambiamento, con ricadute di natura non solo organizzativa ma anche professionale (Cellini, Dellavalle, 2015, pp. 195-235), aprendo nuove potenzialità di sviluppo del servizio sociale oppure acuendo il rischio di arretramenti deprofessionalizzanti. Per questo i prossimi anni offriranno una sfida impegnativa per il servizio sociale italiano.

- BHUI H. S. (2001), *New Probation: Closer to the End of Social Work?*, in "British Journal of Social Work", 31, 4, pp. 637-9.
- BREDA R., COPPOLA C., SABATTINI A. (1999), *Il servizio sociale nel sistema penitenziario. La funzione della pena nell'attuale dibattito sulla criminalità*, Giappichelli, Torino.
- BUCHANAN J., MILLAR M. (1997), *Probation: Reclaiming a Social Work Identity*, in "Probation Journal", 44, 1, pp. 32-6.
- CELLINI G. (2013), *Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto: una ricerca nel sistema penitenziario*, Ledizioni, Milano.
- CELLINI G., DELLAVALLE M. (2015), *Il processo di aiuto del servizio sociale. Prospettive metodologiche*, Giappichelli, Torino.
- FASSONE E. (1990), *Probation e affidamento in prova*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. 35, pp. 783-93.
- GUMZ E. J. (2004), *American Social Work, Corrections and Restorative Justice: An Appraisal*, in "International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology", 48, 4, pp. 449-60.
- MASTROPASQUA I., MORDEGLIA S. (a cura di) (2011), *Esperienze di Probation in Italia e in Europa*, Gangemi, Roma.
- SMITH D., STEWART J. (1997), *Probation and Social Exclusion*, in "Social Policy & Administration", 31, 5, pp. 96-115.